

Regolamento assembleare di  
Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei (SAT) S.p.A. (la "**Società**")

Capo I

Disposizioni preliminari

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria ("**Assemblea**") della Società.

1.2 Il presente regolamento è a disposizione dei soci presso la sede legale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

1.3 Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le vigenti norme dello statuto sociale concernenti l'Assemblea della Società.

1.4 In caso di contrasto, le norme statutarie prevalgono su quelle contenute nel presente regolamento.

Capo II

Costituzione

ARTICOLO 2

Intervento, partecipazione ed assistenza in Assemblea

2.1 Il diritto di intervento nell'Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

2.2 Oltre ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, possono partecipare all'Assemblea, con il consenso del presidente della stessa, esperti, analisti finanziari, consulenti, giornalisti, rappresentanti della società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio della Società, nonché dipendenti, consulenti e collaboratori della Società la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

2.3 Nel corso delle operazioni assembleari preliminari, solo su richiesta di uno o più soci intervenuti, chi svolge le funzioni di presidente dell'Assemblea ("**Presidente**"), leggerà o farà leggere dal segretario ("**Segretario**") l'elenco nominativo degli invitati e delle loro qualifiche.

ARTICOLO 3

Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ed accesso ai locali dell'Assemblea

3.1 Fatta salva diversa indicazione nell'avviso di convocazione, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della stessa almeno un'ora prima di quella fissata per la riunione da parte del personale incaricato e con la supervisione del Presidente.

3.2 Il personale incaricato rilascia all'avente diritto apposito documento di partecipazione valido ai fini del controllo e dell'esercizio del voto e da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.

3.3 Tutti i soci intervenuti o altri legittimati che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comunicazione agli addetti della Società.

3.4 Salvo autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video o simili, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere ed apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina le condizioni ed i limiti.

## ARTICOLO 4

### Costituzione delle Assemblee ed apertura dei lavori

4.1 All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo il giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata nello statuto sociale. Quindi il Presidente comunica all'Assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.

4.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Il Presidente può richiedere l'assistenza del Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un notaio. Il Segretario ed il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

4.3 Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea di cui all'articolo 2.2 del presente regolamento, incaricandoli, se del caso, di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

4.4 Il Presidente può nominare due scrutatori tra i soci e costituire un ufficio di presidenza.

4.5 Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto della Società, spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi degli scrutatori e dell'ufficio di presidenza, constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere la legittimazione all'intervento in Assemblea, risolvendo eventuali contestazioni.

4.6 Una volta verificata la regolarità della legittimazione dei presenti all'intervento in Assemblea, il Presidente, qualora siano raggiunte le presenze necessarie alla sua costituzione, comunica il numero dei soci e degli altri soggetti aventi diritto presenti, indicando altresì la percentuale di capitale dagli stessi rappresentata. Il Presidente, quindi, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea ne dichiara aperti i lavori.

4.7 Gli elenchi dei soci presenti in proprio o per delega formano parte integrante del verbale dell'Assemblea.

4.8 Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea il Presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione. In tali casi, inoltre, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente.

## Capo III

### Discussione

## ARTICOLO 5

### Ordine del giorno

5.1 Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'articolo 4.3 del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

5.2 L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente e diversi argomenti all'ordine del giorno possono essere trattati congiuntamente, sempre a discrezione del Presidente, salvo diversa richiesta dell'Assemblea.

## ARTICOLO 6

### Interventi e repliche

6.1 Coloro che intervengono ai sensi dell'articolo 2 che precede ed ogni altro soggetto avente diritto in base alla legge, possono prendere la parola sugli argomenti posti in discussione, facendo osservazioni e chiedendo informazioni.

6.2 Ogni legittimato all'intervento in Assemblea ha il diritto di prendere la parola, per la durata massima di 15 minuti, su ciascuno degli argomenti posti in discussione, esponendo osservazioni e formulando proposte. Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dell'argomento in discussione, del numero dei richiedenti la parola nonché degli altri punti dell'ordine del giorno ancora da trattare, può determinare in ogni momento una diversa durata, maggiore o minore, degli interventi. Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di cinque minuti.

6.3 Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, le persone che hanno diritto di intervento, partecipazione ed assistenza di cui all'articolo 2 che precede, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. Per un'eventuale predisposizione delle risposte agli interventi, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un periodo non superiore a due ore, per ciascuna sospensione.

6.4 Ultimate le risposte su ciascun argomento all'ordine del giorno, le eventuali repliche e/o dichiarazioni di voto, il Presidente procede a dichiarare chiusa la discussione sul singolo argomento.

6.5 Gli interventi, a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile, vengono riassunti nel verbale su preventiva richiesta dei legittimati all'intervento interessati.

## ARTICOLO 7

### Poteri del Presidente

7.1 Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione ed il diritto agli interventi.

7.2 Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e, nei casi più gravi, disporre l'allontanamento dai locali in cui si tiene l'adunanza per tutta la fase della discussione su quell'argomento. In tale caso, la persona esclusa, ove sia tra i legittimati all'intervento, può appellarsi all'Assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

7.3 I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a quattro ore.

7.4 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile, l'Assemblea – con deliberazione assunta a maggioranza semplice – può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

## Capo IV

## ARTICOLO 8

### Votazioni

8.1 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette nei locali dell'adunanza coloro che fossero stati allontanati durante la fase della discussione.

8.2 Il Presidente dell'Assemblea può disporre, a seconda delle circostanze e prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

8.3 Fatta salva l'applicazione delle inderogabili disposizioni di legge, l'espressione del voto deve essere palese, peralzata di mano od in altro modo indicato dal Presidente dell'Assemblea al momento di ogni votazione, anche mediante utilizzo di strumenti tecnici idonei a facilitare il conteggio dei voti.

8.4 Ogni legittimato al voto può votare una sola volta, con la totalità dei propri voti. I rappresentanti di società fiduciarie e coloro che esprimono il voto per delega di altri possono dichiarare di votare in modo difforme, per parte dei loro voti, in coerenza con le istruzioni ricevute dai fiducianti o dai deleganti.

8.5 Ultimate le operazioni di voto ed effettuati i necessari conteggi con l'ausilio del personale incaricato e del segretario o del notaio, il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati delle votazioni, dichiarando approvate le deliberazioni che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto.

### Capo V

### Chiusura

## ARTICOLO 9

### Chiusura dei lavori

9.1 Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e le relative votazioni, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

### Capo VI

### Disposizioni finali

## ARTICOLO 10

### Modifiche del regolamento assembleare

10.1 Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti di legge.

## ARTICOLO 11

### Normativa di rinvio

11.1 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto della Società.